



## **CONSULENZA TECNICA DI PARTE**

**Sulla verifica della “regolarità dell’installazione” delle apparecchiature autovelox ubicate in Tangenziale Sud a Parma all’altezza delle uscite 13 carreggiate Nord e Sud.**

Trattasi di tratto di strada extraurbana denominata Tangenziale Sud a doppia corsia per ogni senso di marcia con limite di velocità stabilito in Km/h 70 (settanta chilometri orari).



## **CONSULENZA TECNICA DI PARTE**

**La Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007 Art. 2 lettera b) sancisce che :*"... il segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche;..."***

**L'attuazione dell'Art. 2 comma 1 sancisce che : "*... La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.*"**



## **CONSULENZA TECNICA DI PARTE**

**LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 ALL'ART. 25 c. 2 cita**  
*".....Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che **fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro (1 KM) dal segnale che impone il limite di velocità.***



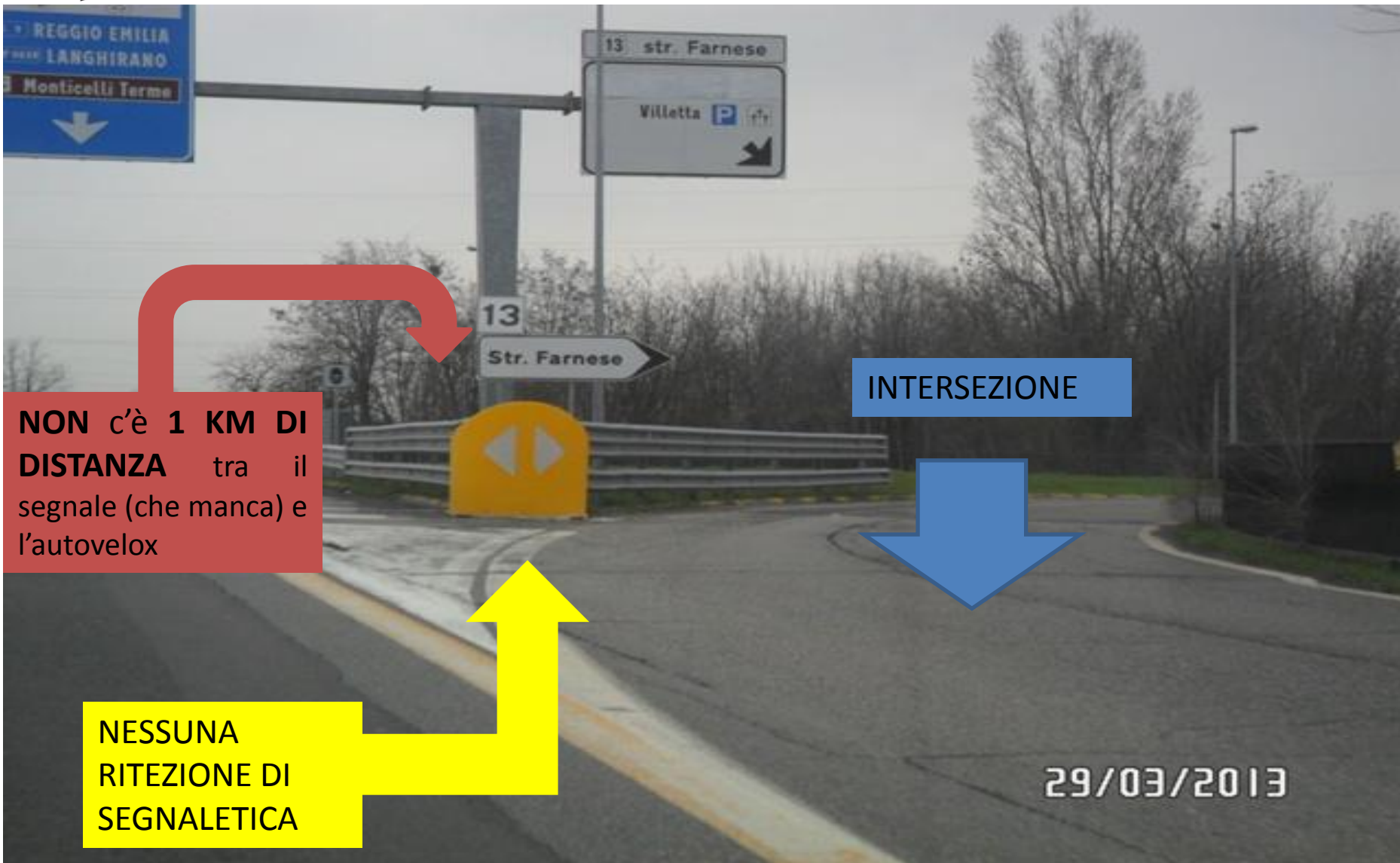
## **CONSULENZA TECNICA DI PARTE**

**Circolare Min. Interno n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 DEL 29.12.2010** che al proposito cita *“La nuova previsione, introdotta dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno 1 Km dal segnale indicante il limite massimo di velocità, come già precisato con la circolare richiamata ed immediatamente operativa, anche in assenza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato dalla stessa norma. Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del Reg. C.d.S., impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione.”*



**Movimento  
Nuovi  
Consumatori**

# CONSULENZA TECNICA DI PARTE





**Movimento  
Nuovi  
Consumatori**

# CONSULENZA TECNICA DI PARTE

INTERSEZIONE

**NON c'è 1 KM DI  
DISTANZA** tra il  
segnale (che manca) e  
l'autovelox

**NESSUNA  
RITEZIONE DI  
SEGNALETICA**

29/03/2013



## CONSULENZA TECNICA DI PARTE

DUNQUE PER ESPRESSA PRESCRIZIONE DI LEGGE L'APPARECCHIO VA INSTALLATO AD ALMENO 1KM DI DISTANZA DAL CARTELLO DI PREAVVISO, E CHE TALE DISTANZA MINIMA DI 1 KM. VA MANTENUTA ANCHE A VALLE DEL CARTELLO RIPETITORE (CARTELLO MANCANTE COME EVIDENZIATO NELLA PERIZIA) LA CUI INSTALLAZIONE È NECESSARIA DOPO CIASCUNA INTERSEZIONE



## **CONSULENZA TECNICA DI PARTE**

**NON È SOLO UNA INADEMPIENZA TECNICA, MA È L'INTERO  
ITER AUTORIZZATIVO DELL'INSTALLAZIONE DEGLI  
APPARECCHI CHE RISULTA VIZIATO ALLA FONTE, IN QUANTO  
L'INDIVIDUAZIONE DEL SITO NON È STATA EFFETTUATA  
APPROPRIATAMENTE.**

**In sostanza, quell'autovelox non può trovarsi lì, anche se fosse dotato di adeguato cartello "ripetitore" del preavviso e fosse di colore e foggia più evidenti, e del tipo idoneo al funzionamento non sorvegliato.**





## **CONCLUDENDO:**

Ne consegue che, alla luce delle disposizioni di legge, appena richiamate, si evincono le **gravi violazioni di legge** laddove:

- **vi è un'intersezione tra l'ultimo cartello e l'autovelox**
- **non vi è la ripetizione dei cartelli di preavviso dopo l'intersezione e prima dell'autovelox;**
- **non vi è, comunque, tra l'autovelox in questione ed il cartello ripetitivo di preavviso (*cartello, peraltro mancante come evidenziato nella perizia tecnica*), la distanza minima di *1 km* che andava mantenuta anche a valle del cartello ripetitore la cui installazione è necessaria dopo ciascuna intersezione.**